

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "COMUNITA' SPORTIVA SAN MAURIZIO"**

## **Denominazione, sede, finalità e strutture**

Art. 1) È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:  
**"COMUNITA' SPORTIVA SAN MAURIZIO - -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Art. 2) L'Associazione ha sede in Cassano Magnago (VA), Piazza San Giulio n° 17

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono bianco, blu, giallo e rosso

Art. 4) L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana integrale dell'uomo, nella convinzione che lo sport può essere un ottimo strumento missionario per la Comunità Pastorale che si fa vicina a ogni persona per accompagnarla all'incontro con Gesù Cristo.

Per questo l'Associazione farà riferimento alla realtà educativa della Comunità Pastorale San Maurizio di Cassano Magnago, coordinando l'attività sportiva con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Comunità stessa, con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 5) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art. 6) L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e alla PGS al quale è affiliata. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Art. 7) L'Associazione cura la formazione dei propri dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con la Comunità Pastorale San Maurizio, il CSI e la PGS e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla Comunità Pastorale coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

## **I Soci**

Art. 8) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 9) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa esercitando personalmente il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso secondo le procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI e della PGS di appartenenza.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

## **L'Assemblea**

Art. 15) Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 17) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 9, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 21) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 22) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

### **Il Consiglio Direttivo e il Presidente**

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice-presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Per diritto farà parte come membro onorario anche il Parroco pro-tempore della Comunità Pastorale S.Maurizio o persona da lui appositamente delegata. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di novembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f) la fissazione delle quote sociali;
- g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27) Il vice-presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28) Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vice-presidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vice-presidente.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

### **Il Patrimonio e l'esercizio finanziario**

Art. 32) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 33) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 34) L'anno associativo va dal 1 agosto al 31 luglio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

### **Lo scioglimento**

Art. 35) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall'art. 21. Con la stessa modalità sono nominati anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Norme finali**

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.